

## Indice

---

|   | <i>pag.</i> |
|---|-------------|
| <i>Premessa alla VII edizione</i>   | XI          |
| <br>  |             |
| Capo I  |             |
| <i>L'evoluzione della disciplina dello spazio giudiziario europeo e il suo àmbito di applicazione</i>   | 1           |
| 1. L'evoluzione verso uno spazio giudiziario europeo e le circostanze rilevanti per definirne l'àmbito di applicazione rispetto a quello delle corrispondenti disposizioni di diritto interno, dell'Unione europea e pattizio     | 2           |
| 1.1. Il carattere "doppio" del sistema di diritto uniforme relativo allo spazio giudiziario europeo   | 2           |
| 1.2. L'evoluzione storica della disciplina cd. "Bruxelles I" e la sua funzione di parametro normativo della cooperazione giudiziaria civile: dalla convenzione di Lugano al nuovo regolamento n. 1215/2012, cd. "Bruxelles I-bis" | 3           |
| 1.3. I rispettivi àmbiti di applicazione territoriale e i rapporti tra il reg. n. 1215/2012, l'accordo Comunità europea-Danimarca, la convenzione di Bruxelles e la convenzione di Lugano   | 9           |
| 1.4. I rapporti tra il reg. n. 1215/2012 e le convenzioni bi o multilaterali di diritto uniforme in vigore negli Stati membri   | 12          |
| 1.5. I rapporti del reg. n. 1215/2012 con altri atti normativi dell'Unione europea e nazionali  | 19          |
| 2. Le ulteriori circostanze rilevanti per definire l'àmbito di applicazione materiale e personale della disciplina in esame   | 22          |
| 2.1. Cenni generali   | 22          |
| 2.2. L'àmbito di applicazione temporale del reg. n. 1215/2012   | 22          |
| 2.3. Le caratteristiche giurisdizionali dell'organo giudicante  | 23          |
| 3. L'àmbito di applicazione <i>ratione materiae</i>   | 26          |
| 4. L'àmbito di applicazione <i>ratione personarum</i>   | 50          |
| 4.1. La rilevanza del «domicilio» del convenuto   | 50          |
| 4.2. La rilevanza del carattere internazionale della controversia   | 52          |

|  | <i>pag.</i> |
|--|-------------|
| 4.3. La determinazione del «domicilio» nello spazio giudiziario europeo  | 55          |
| 4.4. Le situazioni in cui non rileva la localizzazione del «domicilio» del convenuto. Considerazioni riassuntive sull'ambito di applicazione soggettivo della normativa in esame                                     | 59          |
| 5. Le procedure volte a garantire un'interpretazione uniforme del sistema Bruxelles I- <i>bis</i> e il valore dei «precedenti» della Corte di giustizia dell'Unione europea  | 61          |
| 5.1. L'uniformità interpretativa negli Stati non partecipi del sistema del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia  | 66          |
| 6. I criteri interpretativi del sistema Bruxelles I- <i>bis</i> alla luce dei principi dell'ordinamento UE e l'utilità dell'impiego delle nozioni «autonome» ivi accolte   | 66          |
| <br>   |             |
| Capo II  |             |
| <i>I criteri di distribuzione di competenza giurisdizionale nello spazio giudiziario europeo. Il foro generale e i fori speciali</i>   | 75          |
| 7. I criteri di collegamento rilevanti per l'esercizio dell'attività giudiziaria nella soluzione delle controversie civili e commerciali. Il foro generale del domicilio del convenuto                               | 76          |
| 7.1. I caratteri dei criteri distributivi delle controversie nello spazio giudiziario europeo. Il tendenziale superamento della distinzione tra giurisdizione e competenza   | 76          |
| 7.2. Il «domicilio» quale foro generale del convenuto. In particolare, la sua (non) compatibilità con la dottrina del « <i>forum non conveniens</i> »  | 77          |
| 7.3. La localizzazione del «domicilio» nel reg. n. 1215/2012: il ricorso alla <i>lex causae</i> per le persone fisiche e l'impiego di autonomi criteri applicabili alle persone giuridiche                           | 81          |
| 7.4. <i>Continua</i> : la concreta operatività dei criteri adottati dal reg. n. 1215/2012 per determinare il «domicilio» delle persone giuridiche e il momento rilevante per verificarne la presenza                 | 83          |
| 8. Gli altri criteri di collegamento giurisdizionale e la loro rilevanza in funzione delle specifiche caratteristiche di ogni controversia   | 85          |
| 8.1. I cd. fori alternativi o facoltativi  | 85          |
| 8.2. Il giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale: la nozione di «materia contrattuale»   | 86          |
| 8.3. <i>Continua</i> : la rilevanza del «luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale dedotta in giudizio»   | 92          |
| 8.4. <i>Continua</i> : i criteri per determinare il «luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale dedotta in giudizio»   | 97          |
| 8.5. <i>Continua</i> : gli speciali criteri applicabili alle controversie relative alla compravendita di beni e alla prestazione di servizi. La definizione di «compravendita di beni» e di «prestazione di servizi» | 101         |

|  | <i>pag.</i> |
|--|-------------|
| 8.6. <i>Continua</i> : la determinazione del «luogo di consegna di beni» e del «luogo di prestazione di servizi»   | 107         |
| 8.7. Il giudice del luogo del domicilio del creditore dell'obbligazione alimentare dedotta in giudizio   | 115         |
| 8.8. Il giudice «del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire»  | 119         |
| 8.9. La nozione di responsabilità extracontrattuale  | 119         |
| 8.10. La determinazione del «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto»: in particolare, i danni da prodotti difettosi e da illeciti finanziari   | 124         |
| 8.11. <i>Continua</i> : la competenza del giudice del luogo ove l'evento dannoso «può avvenire» e la riconducibilità all'art. 7, n. 2 del reg. n. 1215/2012 delle azioni preventive e di accertamento negativo | 133         |
| 8.12. <i>Continua</i> : le conferme relative alla localizzazione dei danni: in particolare, il giudice degli illeciti a mezzo stampa e via Internet  | 139         |
| 8.13. Il reg. n. 1215/2012 e i cd. illeciti speciali: un esempio   | 146         |
| 8.14. Il giudice del procedimento penale   | 147         |
| 8.15. Il giudice del luogo di «esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede di attività»   | 148         |
| 8.16. Il giudice delle controversie relative al <i>trust</i> e il giudice del sequestro dei beni e del nolo relativo a spedizioni che hanno beneficiato di operazioni di soccorso in mare                      | 151         |
| <br>   |             |
| Capo III   |             |
| <i>In particolare, i fori speciali delle domande connesse e delle controversie riguardanti i contraenti deboli</i>   | 155         |
| 9. I parametri normativi che giustificano la concentrazione dell'esercizio della giurisdizione in presenza di più fori concorrenti   | 155         |
| 9.1. Il ruolo integratore della normativa in esame da parte della <i>lex fori</i> e l'esigenza di favorire la concentrazione dei procedimenti  | 155         |
| 9.2. I casi di connessione processuale contemplati dall'art. 8, n. 1 del reg. n. 1215/2012   | 156         |
| 9.3. I casi di connessione processuale determinati dalla «chiamata in garanzia» o da «altra chiamata di terzo»: l'art. 8, n. 2 del reg. n. 1215/2012   | 166         |
| 9.4. I limiti entro cui rilevano le domande riconvenzionali ai fini della concentrazione processuale: l'art. 8, n. 3 del reg. n. 1215/2012   | 170         |
| 9.5. Alcuni casi residuali di concentrazione processuale di cause connesse: l'art. 8, n. 4 e l'art. 9 del reg. n. 1215/2012  | 171         |
| 9.6. Cause connesse e clausole di proroga della giurisdizione  | 172         |
| 10. I fori speciali a protezione del contraente debole   | 175         |
| 10.1. Le soluzioni adottate a favore del contraente dell'assicurazione, dell'assicurato o del beneficiario   | 177         |

|  | <i>pag.</i> |
|--|-------------|
| 10.2. Le soluzioni adottate a favore dei consumatori   | 185         |
| 10.3. Le soluzioni adottate a favore dei lavoratori  | 195         |
| <br>   |             |
| Capo IV  |             |
| <i>I fori esclusivi</i>  | 205         |
| 11. I fori esclusivi e inderogabili  | 205         |
| 11.1. I caratteri e le ragioni giustificative dei fori esclusivi e inderogabili  | 205         |
| 11.2. Il giudice delle controversie relative ai diritti immobiliari  | 207         |
| 11.3. Il giudice delle controversie societarie   | 214         |
| 11.4. Il giudice delle controversie relative a trascrizioni, privative industriali e all'esecuzione di «decisioni» straniere                     | 218         |
| 12. Il foro esclusivo designato dalle parti (i cd. accordi di proroga della giurisdizione)   | 224         |
| 12.1. Il ruolo dell'autonomia privata nell'individuazione del giudice più idoneo a risolvere la lite: i criteri e i limiti della sua operatività | 224         |
| 12.2. I requisiti formali e le caratteristiche delle clausole di proroga della giurisdizione   | 229         |
| 12.3. <i>Continua</i> : i requisiti sostanziali di validità e gli effetti delle clausole di proroga della giurisdizione                          | 243         |
| 12.4. La rilevanza del comportamento processuale come adesione del convenuto alla competenza giurisdizionale del giudice adito                   | 251         |
| <br>   |             |
| Capo V   |             |
| <i>I fori delle misure cautelari e i criteri di coordinamento dell'attività giurisdizionale</i>  | 259         |
| 13. I fori delle misure provvisorie e cautelari  | 259         |
| 13.1. Il rinvio alle norme nazionali: la competenza dei giudici del merito e il foro dell'esecuzione delle misure cautelari                      | 259         |
| 13.2. La nozione di «provvedimenti provvisori o cautelari» e le circostanze rilevanti al fine di evitare misure confliggenti                     | 264         |
| 14. Il controllo e il coordinamento dell'esercizio della giurisdizione nello spazio giudiziario europeo  | 271         |
| 14.1. Il controllo della propria competenza da parte del giudice adito e i suoi effetti  | 271         |
| 14.2. La portata dell'effetto preclusivo dell'azione innanzi al giudice previamente adito  | 278         |
| 14.3. I presupposti applicativi della disciplina sulla cd. litispendenza intra-europea   | 282         |

|   | <i>pag.</i> |
|---|-------------|
| 14.4. Il momento rilevante ai fini dell'individuazione del giudice "pre-<br>viamente adito" e i caratteri del cd. effetto sospensivo e impeditivo<br>determinato dalla litispendenza  | 287         |
| 14.5. Il coordinamento dell'esercizio della giurisdizione in presenza di<br>cause connesse. La cd. <i>translatio iudicii</i>  | 297         |
| 14.6. La disciplina della litispendenza e della connessione con Stati terzi   | 303         |
| <br>  |             |
| Capo VI   |             |
| <i>La libera circolazione (in particolare, gli effetti e i controlli) dei<br/>provvedimenti giurisdizionali nello spazio giudiziario europeo</i>  | 311         |
| 15. Le caratteristiche, i contenuti e gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali   | 312         |
| 15.1. Le ragioni e gli effetti del ritorno alle nozioni di "riconoscimento" e<br>di "esecuzione" delle decisioni straniere  | 312         |
| 15.2. La natura e la provenienza delle «decisioni» riconoscibili ai sensi del<br>reg. n. 1215/2012  | 317         |
| 15.3. I contenuti caratterizzanti le decisioni riconoscibili comprensive di<br>provvedimenti non definitivi e cautelari   | 319         |
| 15.4. Gli effetti delle decisioni suscettibili di riconoscimento  | 323         |
| 16. Il riconoscimento delle decisioni straniere   | 326         |
| 16.1. Il cd. riconoscimento automatico delle decisioni straniere e l'accer-<br>tamento in via principale o incidentale dei motivi ostativi a tale ri-<br>conoscimento   | 326         |
| 16.2. Gli effetti e la natura dichiarativa del riconoscimento della decisione<br>straniera  | 330         |
| 17. La circolazione degli effetti esecutivi delle decisioni straniere   | 332         |
| 17.1. L'abolizione dell' <i>exequatur</i> e l'affermazione del principio dell'auto-<br>matica esecutività delle decisioni straniere nello spazio giudiziario<br>europeo   | 332         |
| 17.2. Le formalità per procedere all'esecuzione della decisione straniera<br>nello Stato membro richiesto   | 334         |
| 17.3. <i>Continua</i> : la disciplina del procedimento di esecuzione  | 337         |
| 18. Il giudizio di accertamento dei motivi ostativi alla circolazione delle deci-<br>sioni straniere  | 340         |
| 18.1. Il procedimento per il diniego dell'esecuzione (o del riconoscimen-<br>to) e la sospensione degli effetti esecutivi della decisione straniera   | 340         |
| 18.2. Problemi applicativi. Il difficile coordinamento tra la procedura per<br>il diniego dell'esecuzione fondata sul reg. n. 1215/2012 e l'opposi-<br>zione all'esecuzione disciplinata dalla legislazione dello Stato mem-<br>bro richiesto | 346         |
| 19. I motivi di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione della decisione<br>straniera contemplati dal reg. n. 1215/2012   | 350         |

---

|  | <i>pag.</i> |
|--|-------------|
| 19.1. Il divieto di riesame del merito e i (limitati) controlli della competenza del giudice d'origine della decisione straniera                                       | 350         |
| 19.2. Il preliminare controllo della natura «civile e commerciale» della decisione straniera: i conseguenti effetti sulle preclusioni dipendenti da clausole arbitrali | 357         |
| 19.3. Gli ulteriori controlli della decisione straniera: il manifesto contrasto dei suoi effetti con l'ordine pubblico dello Stato membro richiesto                    | 359         |
| 19.4. <i>Continua:</i> i contenuti dell'ordine pubblico. L'ordine pubblico sostanziale   | 362         |
| 19.5. <i>Continua:</i> l'ordine pubblico processuale   | 369         |
| 19.6. <i>Continua:</i> il controllo della decisione straniera con riguardo alla tempestiva ed effettiva informazione del convenuto                                     | 375         |
| 19.7. <i>Continua:</i> la non contrarietà della decisione straniera con altra decisione pronunciata nell'ordinamento del foro, in altro Stato UE o in uno Stato terzo  | 382         |
| 20. L'efficacia esecutiva di atti autentici e transazioni giudiziarie  | 387         |
| <br>Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio   | <br>391     |
| <br><i>Nota bibliografica</i>  | <br>425     |